

SUPSI

Direttive di applicazione

- del Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)
- del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello)

relative al corso di laurea Master in Insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I (specifico per docenti abilitati nella scuola elementare (SE)) proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.

CAPITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti direttive si applicano alla formazione professionale iniziale dei docenti¹ di scuola media.
2. Esse sono adottate in applicazione e a complemento di quanto disposto dai Regolamenti SUPSI sopra menzionati, allo scopo di definire le condizioni proprie di ammissione e svolgimento del corso di laurea Master in Insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I (specifico per docenti abilitati nella SE) (di seguito: *Master Tedesco/Abil SE*).
3. Il presente documento è completato dall'*Introduzione al piano degli studi* e dal *Piano degli studi*, stabiliti annualmente dal DFA, dalla *Procedura di ammissione per il Master in Insegnamento per il livello secondario I*, per il *Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I*, per il *Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva*, per il *Master in Insegnamento del Tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I* e per il *Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell'educazione musicale per il livello secondario I – parte DFA* (in seguito *Procedura di ammissione*) e dalle *Linee guida*.

Articolo 2: Obiettivi del corso di laurea e titolo rilasciato

1. Il corso di laurea ha quale scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e scientifiche necessarie per l'insegnamento del tedesco (lingua straniera) a classi del livello secondario I. Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nell'*Introduzione al piano degli studi*. Il corso di laurea tocca gli ambiti delle scienze dell'educazione, le competenze professionali trasversali e la didattica disciplinare. In particolare, il corso di laurea:
 - a. prepara all'insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I;
 - b. permette allo studente di intraprendere una riflessione sulla propria pratica professionale e confrontarsi con la cultura della professione di insegnante per il livello secondario I;
 - c. sviluppa una cultura scientifica orientata all'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione;
 - d. permette allo studente l'acquisizione di competenze attraverso insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia i seguenti titoli:
 - Master of Arts SUPSI in Insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I e
 - Diploma di insegnamento per il livello secondario I – materia tedesco.

¹ Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

3. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma aggiuntivo è riconosciuto dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) del Cantone Ticino e abilita a svolgere la professione di insegnante al livello secondario I in Ticino. Nel 2021/22 sarà formulata la richiesta di estensione del riconoscimento del titolo alla Conferenza Svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE)

CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Articolo 3: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili al corso di laurea i candidati in possesso, entro l'inizio del corso di laurea (1. settembre), di quanto indicato di seguito:
 - a. un titolo Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 3-7) riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
2. Ai candidati è richiesta in entrata una competenza linguistica del tedesco attestata al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono esentati dal presentare l'attestato di competenza linguistica al livello B2 i candidati che sono in possesso di una maturità liceale Svizzera oppure estera se conseguita in un paese o una regione di lingua tedesca. Entro la fine della formazione tutti i candidati devono possedere le competenze linguistiche necessarie per l'insegnamento del tedesco certificate con il livello C1 del (QCER). I documenti prodotti devono essere in corso di validità. In mancanza di tale comprovato livello entro il termine della formazione i candidati non otterranno il Master.
3. Ai candidati non di madrelingua italiana, è richiesta in entrata una competenza della stessa corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati (in corso di validità): CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico dei candidati.
4. Fanno eccezione i candidati la cui madrelingua coincide con la lingua tedesca. In tal caso i candidati sono esentati dal presentare l'attestato di livello C1 per la lingua tedesca e sono tenuti a certificare un livello B2 in italiano entro la fine della formazione. In mancanza di tale comprovato livello entro il termine della formazione, i candidati non otterranno il Master.
5. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, dettagliata nel documento *Procedura di ammissione* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
6. L'ammissione è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo, comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

Articolo 4: Rifiuto di ammissione

Può essere rifiutata l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da un Bachelor o un Master in educazione in un'Alta Scuola Pedagogica o in una Università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da una Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un'Alta Scuola Pedagogica per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

Articolo 5: Equivalenze, dispense, mobilità

1. Gli studenti possono fare richiesta di equivalenza entro il 15 settembre successivo l'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli o dai corsi corrispondenti previsti nei documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi*. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza.
2. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente e viene riportata la

valutazione assegnata dall'Istituto ospitante.

Articolo 6: Congedo

1. Il congedo va chiesto in forma scritta alla Direzione del DFA. La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima cumulativa del congedo è di 4 semestri.
2. Di regola non sono concessi congedi per il primo semestre di formazione.
3. Se la durata massima cumulativa del congedo viene superata e se lo studente non dà seguito entro 30 giorni alla richiesta di informazione della Direzione del DFA in merito alla ripresa degli studi, lo studente viene escluso d'ufficio dalla formazione.
4. Dal passaggio al semestre successivo di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale).

Articolo 7: Procedura di ammissione

La procedura di ammissione è dettagliata nel documento *Procedura di ammissione* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

Articolo 8: Riammissione

1. La riammissione dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla normale procedura di ammissione, pubblicato annualmente sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

Articolo 9: Piano degli studi

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in cinque assi principali:
 - a. moduli teorici in germanistica (in lingua tedesca)
 - b. un modulo di scienze dell'educazione;
 - c. moduli di didattica disciplinare (in lingua tedesca);
 - d. formazione pratica accompagnata;
 - e. ricerca in educazione.
2. L'offerta modulare prevede forme di insegnamento-apprendimento diversificate (lezioni, seminari, atelier, corsi di approfondimento,...) secondo il paradigma dell'insegnamento-apprendimento per competenze inserito in una dimensione di formazione lungo tutto l'arco della vita professionale.
3. I documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi* precisano la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi sono valutati e la ripartizione degli ECTS.
4. Nel caso in cui le modalità di valutazione non siano precisate nei documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi*, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio del modulo.

Articolo 10: Durata degli studi ed ECTS

1. Ogni anno di studio a tempo pieno corrisponde a 60 ECTS.
2. Per conseguire il *Master in Tedesco/Abil SE* lo studente deve acquisire gli ECTS previsti dall'*Introduzione al piano degli studi* e dal *Piano degli studi*, per un totale di 120 ECTS.
3. La durata regolamentare minima degli studi è di 6 semestri.
4. La durata massima degli studi è di 10 semestri. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.

5. Gli studi possono essere svolti paralleli all'attività professionale o in modo flessibile, come previsto nei documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi*.
6. Il DFA consente un grado di occupazione massimo complessivo tra formazione e attività professionali in parallelo pari al 120%. Nel caso di assegnazione di un incarico limitato, e in assenza di ulteriori attività professionali, la formazione potrà essere svolta entro la durata regolare prevista al cpv. 3 del presente articolo, solo se al primo anno di formazione allo studente sarà stato assegnato al massimo un incarico del 50% nella scuola elementare oppure 13 ore (in 25esimi) nella scuola media, rispettivamente il 50% nella scuola elementare oppure 15 ore (in 25esimi) nella scuola media, al secondo anno di formazione, rispettivamente il 50% nella scuola elementare oppure 16 ore (in 25esimi) nella scuola media, al terzo anno di formazione. L'assegnazione di incarichi di insegnamento superiori comporterà un aumento della durata di formazione con conseguente elaborazione di un piano di formazione personale.

Articolo 11: Certificazione: ritiro, mancata presenza e sessione di recupero

1. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.
2. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. Lo studente è iscritto d'ufficio.
3. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
4. In caso di produzione, ripetuta -oltre 2 volte- e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

Articolo 12: Valutazioni

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione espressa con un voto sottostanno alla scala da 1 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo. Per le valutazioni non espresse con un voto il superamento è espresso con il giudizio "acquisito" o "acquisito con distinzione"; il mancato superamento è espresso con il giudizio "non acquisito".
2. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: esame scritto e/o orale, valutazione continua, dossier, presenza in aula o visite della Commissione di valutazione durante la pratica professionale.
3. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione.
4. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse con un voto sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, calcolata come indicato nei documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi*, è pari o superiore a 4.
5. I moduli che raggruppano diverse valutazioni non espresse con un voto sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, stabilita come indicato nei documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi*, è espressa con il giudizio "acquisito" o "acquisito con distinzione".
6. I documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi* precisano per ogni modulo le modalità di recupero.
7. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte. Fanno eccezione i moduli professionali e la tesi di Master che possono essere ripetuti una sola volta. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione.

Articolo 13: Formazione pratica accompagnata

1. Il corso di laurea prevede diversi periodi di pratica professionale inseriti nei moduli Berufspraktische Ausbildung I e II. I documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi* precisano il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria.
3. Durante le pratiche professionali lo studente è seguito da uno o più docenti di scuola media (detto docente di pratica professionale) e/o da due o più docenti del DFA. L'esperto di materia e il Direttore dell'Istituto intervengono nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito delle loro funzioni.
4. Il Responsabile della formazione Master del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell'esperto di materia o del Direttore dell'Istituto può, a seguito di gravi lacune pedagogico-didattiche e/o comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati o scorretti e/o qualsiasi altro motivo ritenuto critico, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale per i motivi citati al cpv. 4 del presente articolo o per scelta dello studente comportano la non acquisizione d'ufficio del modulo.
6. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo secondo quanto stabilito dai documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi*. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

Articolo 14: Tesi di Master

1. Lo studente deve elaborare, con la supervisione di uno o più docenti o ricercatori interni e/o esterni al DFA, una tesi di Master in germanistica. I documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi* precisano il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. La tesi di Master deve essere difesa oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante un voto unico. La tesi di Master è acquisita se la valutazione è pari o superiore a 4.

Articolo 15: Responsabilità deontologica

La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente sono considerati comportamenti scorretti ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.

Articolo 16: Consultazione degli studenti

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea.
2. Gli studenti possono essere chiamati dalla Direzione del DFA a designare uno o più rappresentanti.
3. Il responsabile del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno.
4. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti possono essere consultati dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche all'*Introduzione al piano degli studi*, al *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

CAPITOLO 4: Disposizioni finali

Articolo 17: Contenzioso

1. Per quanto riguarda il contenzioso concernente il percorso formativo degli studenti, è applicabile l'art. 13 del *Regolamento per il Master (laurea di secondo livello)*;
2. Per quanto riguarda il contenzioso concernente la procedura di ammissione alla formazione è applicabile l'art. 8 del *Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo livello)*, con la precisazione che, a seguito di reclamo, la Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un'udienza al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza sono convocati il candidato e un membro della Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato.

3. In alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

Articolo 18: Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.

Il Direttore generale SUPSI
Prof. Ing. Franco Gervasoni

Il Direttore DFA
Dr Alberto Piatti

Locarno, novembre 2020